

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04792/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Fondazione Enasarco Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di
Commercio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giampiero Proia, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to
Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Filcams Cgil, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Confartigianato Imprese, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi - Uiltucs, rappresentate e difese dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni 9;

Federazione Nazionale Ugl Terziario, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio F.N.A.A.R.C., Federazione Nazionale Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani - Usarci, rappresentate e difese dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni 9;

Confcommercio Imprese per L'Italia, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo - Fisascat, rappresentate e difese dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9;

ad opponendum:

Alfonsino Mei, Davide Ricci, Luca Gaburro, Antonino Marciano', Alfonsino Mei, Davide Ricci, Luca Gaburro, Antonino Marciano', rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Greco, Andrea Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federagenti (Federazione Autonoma Agenti e Rappresentanti di Commercio), Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari), Fiarc(Confesercenti), rappresentate e difese dall'avvocato Corrado De Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 (Registro Ufficiale. U. 11185. 15-06-2020), trasmessa in pari data a mezzo Pec al

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, con la quale la Fondazione Enasarco è stata invitata “a procedere allo svolgimento e alla conclusione, entro il 10 agosto 2020, delle elezioni già indette con delibera CdA del 25 giugno 2020”, ed è stato altresì comunicato che “fino a tale data, codesta Fondazione dovrà adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione”, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto, nonché, per quanto possa occorrere:

- della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del 1 aprile 2020;
- della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, a firma del Capo di Gabinetto;
- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2020, a firma del Capo di Gabinetto;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/7/2020, per l'annullamento:

- della nota del Ministero del Lavoro prot. n. 12205 del 30.06.2020;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con avviso n. 11 del 13 gennaio 2020, la Commissione elettorale della

Fondazione ricorrente aveva dichiarato l'apertura del periodo di propaganda elettorale per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione, a decorrere dal 13 gennaio 2020 sino al 16 aprile 2020;

Considerato che, prima della conclusione del periodo di propaganda elettorale, con decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, sono state introdotte delle disposizioni (art. 33) in materia di rinnovo degli enti e organismi pubblici a base associativa, in relazione allo stato di emergenza connesso alla diffusione del Covid -19;

Considerato, altresì, che alcune organizzazioni sindacali sono intervenute nel presente giudizio a sostegno delle ragioni della Fondazione ricorrente, ravvisando negli atti impugnati, in relazione alla loro dichiarata qualità di soggetti esponenziali delle liste partecipanti alla competizione elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, un vulnus alle loro prerogative politico – sindacali;

Considerato infine che, con deliberazione n. 73 del 21 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ricorrente ha deliberato il riavvio della procedura di rinnovo elettorale dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione, a far data dal 1° agosto 2020, con lo svolgimento del residuo periodo di campagna elettorale previsto dall'Avviso n. 11/2020 della Commissione Elettorale, disponendo altresì che le votazioni si svolgano nel periodo compreso tra il 24 settembre 2020 e il 7 ottobre 2020;

Ritenute pertanto meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente, al fine di consentire il completamento dello svolgimento della campagna elettorale e di non pregiudicare il programmato svolgimento delle operazioni di voto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 marzo 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO